



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL

**11 Dicembre 2019**

**"OMISSIS"**

**IL CONSIGLIO**

**PREMESSO**

che l'art.1 della legge n.742 del 07.10.1969 disponeva : *"il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante in periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"*;

che l'art.16 del D.L.n.132/14, convertito nella L.n.162/14, ha ridotto il periodo di sospensione al solo mese di agosto di ciascun anno, con decorrenza dal 2015;

che, con delibera 22.05.2019, il CSM ha disciplinato le ferie estive dei magistrati e la trattazione delle udienze per gli ordini civili, stabilendo che dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre non possono essere fissate udienze per la trattazione degli affari ordinari;

che, in buona sostanza, l'organo di autogoverno della Magistratura ha regolamentato la materia tutelando l'interesse dei magistrati;

che l'avvocatura, nell'impossibilità giuridica di incidere sulla novella del 2014, ha subito dalla stessa un serio pregiudizio, poiché la ripresa della decorrenza dei termini processuali dal 1° settembre, invece che dal 16 settembre di ogni anno, ha fatto sì che gli avvocati, già nell'ultima decade del mese di agosto, devono rientrare a studio per affrontare le scadenze legate alla ripresa dei termini in questione dal 1° settembre (specie i termini legati all'impugnazione delle sentenze e degli altri provvedimenti non soggetti alla sospensione in argomento, depositati alla fine del mese di luglio);

che la normativa originaria del 1969 era stata concepita a tutela di tutte le categorie interessate dal problema (magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché avvocati e procuratori dello Stato), uniformandosi alla disciplina;

che l'attuale assetto normativo ha comportato una evidente sfasatura temporale e logistica tra le categorie interessate al periodo di sospensione dei termini processuali (magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato e avvocati), tutti interlocutori necessari del sistema giudiziario, necessitante di un'unica regolamentazione, per come già previsto nella previgente legislazione;

che la riduzione della sospensione dei termini processuali di 15 giorni non può aver alcun serio impatto acceleratorio della giustizia;

**CHIEDE**

al Ministro della Giustizia di farsi promotore del ripristino dei termini contemplati dalla Legge n.742 del 7 ottobre 1969 (dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno) ed

**INVITA**

il Consiglio Nazionale Forense, l'O.C.F. e tutti i Consigli degli Ordini d'Italia ad assumere analoga posizione.

Il Cons. Segretario

Avv. Giacinto Macchiarola

Il Presidente

F/to Avv. Giuseppe De Rubertis